



**CITTÀ
DI
ANDRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO CON DEHORS**

Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 77 del 14/11/2011

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni e tipologie

Art. 3 Composizione

Art. 4 Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di "dehors"

Art. 5 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

Art. 6 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"

Art. 7 Pubblicità su elementi componenti "dehors"

Art. 8 Manutenzione degli elementi dei "dehors"

Art. 9 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"

Art. 10 Modalità di presentazione dell'istanza per rilascio autorizzazione a collocare "dehors"

Art. 11 Rinnovo dell' autorizzazione e divieto di proroga

Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento

Art. 12 bis Controlli

Art. 13 Revoca e sospensione dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per "dehors"

Art. 14 Sanzioni

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Norme finali e transitorie.

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti gravante una servitù di uso pubblico anche per destinazione ab immemorabilis, quando sono prospicienti strade denominate .

ART. 2 DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o, comunque, amovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. La durata del dehors può avere carattere annuale o stagionale.

Per **Dehors stagionale** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi (maggio-settembre) nell'arco dell'anno solare quando l'occupazione interessa la sede stradale nel centro storico e le strade locali ricadenti in camere urbane;

Per **Dehors annuale** si intende la struttura posta all'esterno per al massimo un anno solare a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Per area del dehors si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

4. Per altezza massima degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione.

5. Per larghezza del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

6. Per lunghezza del dehors o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

7. Per elemento di delimitazione spaziale si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescono dall'area in modo disordinato.

8. Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. Gli elementi di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie (poltroncine e panche), **pannelli di delimitazione rimovibili**, ombrelloni e tende a sbraccio.
- b. Strutture complementari di copertura e/o riparo: gazebo, pergolati, tettoie e pensiline.

- c. Strutture accessorie: pedane, elementi di delimitazione (pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria.”

ART 4

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS

Gli elementi che compongono le tipologie di dehors sono:

Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore di 15 cm., salvo casi particolari, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Fioriere ed elementi di delimitazione

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili sempre rimovibili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.

Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1.60 mt. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Ombrelloni. Tende da sole. Tende a sbraccio.

La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2.20 mt. dal suolo.

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00.

La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3.50.

Tettoie. Pensiline. Pergolati

Le tettoie, le pensiline e i pergolati devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

Le Tettoie devono avere peso proprio e permanente portato complessivamente \leq a 0,5 kN/mq di altezza \leq 3 m e aventi superficie coperta \leq 10 mq se direttamente ancorate al fabbricato, \leq 20 mq se costituenti struttura autonoma;

Le Pensiline devono essere realizzate con strutture in legno, elementi metallici, ecc. e devono avere peso proprio e permanente portato complessivamente \leq 0,5 kN/mq e superficie coperta \leq a 6 m.

Devono avere aggetto \leq 1,20 m se direttamente ancorate al fabbricato e aggetto \leq 1,50 se costituente struttura autonoma;

I Pergolati devono avere altezza \leq 3 m ed essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici, ecc. di peso proprio \leq a 0,25 kN/mq; se ancorati al fabbricato devono avere superficie \leq 20 mq.

Riscaldamento

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Illuminazione

Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da applicare sulla facciata nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme.

Materiali

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente " Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

ART. 5

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione alla somministrazione all'esterno con concessione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili e, comunque, rimovibili.

ART.6

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e tappeti con eventuali strutture di copertura.
2. L'installazione di "dehors" è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria.
3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati.
4. La superficie massima del dehors non può essere superiore al 50% di quella totale dell'attività. Tale limitazione non opera, **fino al limite del 100% della superficie lorda dell'esercizio**, quando l'occupazione riguarda i soli arredi di base (tavolini, sedie e ombrelloni), fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità e igiene.
5. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli.

6. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

7. Nelle aree pedonali le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per passeggio pedonale maggiore o uguale a ml 3,50.

8. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 5,00 dal filo marciapiede delimitante l'incrocio.

9. Non è consentito installare strutture di cui all'art. 3 lettere b) e c) su sede stradale veicolare. Fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e nel Centro Storico, all'interno dell'anello viario, a condizione che non determinano intralcio o pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale. E' sempre vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors anche con gli elementi di cui all'art. 3 lettera a) sulle strade che compongono la viabilità principale o a traffico intenso (strade di quartiere e strade locali interzonali) individuate dal Piano Urbano del Traffico approvato con delibera di G.C. n. 54 del 2/6/1998 e ss.mm.ii.

10. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico **o altre attività di pubblico interesse.**

11. Le occupazioni, con elementi di cui all'art. 3 lettera a) sulla strade locali ricadenti in camere urbane, possono essere autorizzate solo stagionalmente e limitatamente alla fascia oraria serale (**ore 20.00 – fino a chiusura esercizio**) a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo". Nel caso di sede stradale avente una dimensione minima di 12 metri, l'occupazione potrà essere autorizzata per l'intera giornata (ore 0-24.00) anche con l'elemento accessorio della pedana, laddove siano previsti stalli per la sosta. E' altresì consentita l'occupazione di area pubblica, anche con pedana, nel caso di esercizi pubblici prospicienti piazze aventi una profondità di almeno 20 metri.

12. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, **di cui al D.Lgs 42/2004**, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

13. Al fine di garantire il transito pedonale deve essere lasciata libera una fascia di spazio sul marciapiede di almeno m. 2 dal dehors e, comunque, di metri 1,50 da ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, buche e aiuole presenti sul marciapiede ecc.); di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno del dehors. Per le occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storico ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.50 .

14. Non è consentita la realizzazione di dehors su marciapiedi aventi larghezza inferiore a 3 metri. **Tale prescrizione non si applica ai dehors nel centro storico.**

15. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.

16. La distanza dei dehors dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 1,50 fatta salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti. Tale distanza può essere derogata unicamente per accessi di tipo esclusivamente pedonale, e non può essere in nessun caso derogata in presenza di passi carrabili debitamente autorizzati dalla P.A.

17. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

18. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 7
PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS”

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

ART.8
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors”, nonché, lo spazio pubblico dato in concessione devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito da ogni genere di rifiuti.

2. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

3. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del concessionario titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.

5. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del “dehors” e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.

6. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

ART. 9
DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, previa semplice comunicazione di preventivo di spesa.

ART. 10
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE A COLLOCARE DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico, deve ottenere la preventiva autorizzazione.

2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo corredato di diritto di segreteria di € 55,00 per istruttoria, al Settore Sviluppo Economico, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto dell'autorizzazione.

3. Le domande in bollo contenente le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la residenza anagrafica e/o la sede legale, il codice fiscale e/o la Partita IVA del richiedente dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) Quattro copie di un elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:

-Estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors, -Rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili nel raggio di 20 m dal bordo più esterno del realizzando;

-rappresentazione in scala 1:200 a firma di tecnico abilitato di planimetria dell'area urbana e di prospetti degli edifici alla strada;

-Planimetria in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, **ivi comprese le griglie di aereazione dei garage privati**, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi,

-planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni quotate.

b) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:

-le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

-Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

-Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/89 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;

-Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene;

-Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati;

c) Nel caso di tettoie, pensiline e pergolati, dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento

d) Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito:

e) assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo;

f) dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors.

4. L'Ufficio Commercio e AA.PP. preposto al rilascio delle autorizzazioni, richiede il parere di competenza al Servizio Traffico e Viabilità e alla Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dai predetti uffici, all'acquisizione dei tributi locali dovuti e alla registrazione della DIA sanitaria alla ASL. Gli estremi dell'autorizzazione e la superficie autorizzata devono essere riportati su apposito cartello da applicare sulla parte antistante dell'esercizio pubblico.

5. Nel caso di pergolati, tettoie e pensiline, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio Commercio, per la concreta realizzazione di tali opere, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare al Settore Sportello Unico Edilizia, la comunicazione di inizio lavori ex art. 6 del D.P.R. 380/2001 corredata della autorizzazione di cui al precedente punto 4.

ART. 11 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore ad anni uno.

2. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione previa presentazione nei sessanta giorni precedenti la scadenza, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute;
- copia della DIA registrata dalla ASL;

3. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

ART. 12 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 11 del presente piano;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

ART. 12 bis CONTROLLI

Saranno attivati controlli dall'Ufficio AA. PP. su propria iniziativa e dal Comando VV. UU. Nell'ambito della propria attività o su istanza di cittadini e comitati di quartiere al fine di verificare l'osservanza dello stato dei luoghi alle norme di legge e alle dichiarazioni dei proponenti. A tal fine, l'Ufficio AA. PP. Comunica, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza dei cittadini volta ad accertare eventuali violazioni, al Comando dei VV. UU. Segnalazioni di eventuali abusi o infrazioni. Il Comando dei VV. UU. Senza indugio procede ai controlli mediante sopralluogo e verifica della documentazione amministrativa in possesso dell'esercizio. Entro il giorno successivo il Comando dei VV. UU. Trasmette all'Ufficio AA. PP. Documentazione fotografica e verbali di avvenuto controllo.

In presenza di sanzioni che prevedono la revoca, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione del dehors deve essere trasmesso al titolare dell'esercizio entro 20 gg. dall'accertamento delle violazioni. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta esplicita violazione delle norme del presente Regolamento.

Il ripristino dello stato dei luoghi, da parte del titolare dell'esercizio, dovrà avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di sospensione per lavori di pronto intervento provvede la P.A. nel rispetto dei tempi dettati dall'urgenza e dall'incolumità pubblica.

ART. 13

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato per motivi di interesse pubblico dandone comunicazione all'interessato ed agli organi di vigilanza senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

2. L'autorizzazione è, altresì revocata in caso di irregolarità accertate e inottemperanze al previo atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati nell'atto di diffida medesimo.

3. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, **previa diffida**, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto presentato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) vengano meno le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
- e) l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) realizzazione di strutture fisse.

4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Ogni qual volta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative.
- b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a spostare le strutture.

5. In caso di revoca o sospensione del provvedimento autorizzatorio, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento che costituisce il dehors, lasciando lo spazio libero e sgombro da ogni cosa e nella piena disponibilità dell'ente pubblico o del privato.

L'area dovrà essere restituita alle condizioni originarie.

ART. 14 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00.

2. Le occupazioni abusive della superficie ossia prive dell'autorizzazione, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285.

3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, ivi comprese le rimozioni, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

4. In tutti i restanti casi di occupazione abusiva (ad esempio: realizzazione di strutture fisse, maggiore superficie di quella autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia) l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate.

Decorso inutilmente il tempo massimo di **15** giorni dalla notifica dell'atto di diffida, l'Amministrazione **commina la sanzione della sospensione dell'attività di pubblico esercizio fino alla rimozione delle cause che hanno determinato la violazione.**

5. In ogni caso e fermo restante la sospensione dell'attività di pubblico esercizio, l'Amministrazione procede alla rimozione e alla confisca del materiale rimosso, ove non si ottemperi nel termine di 15 giorni.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate secondo i criteri previgenti, devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro il termine del 31 dicembre 2011.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle autorizzazioni scadute. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione, ove necessario, entro un anno dall'applicazione dello stesso, previa consultazione e/o richiesta dei residenti e/o delle associazioni di categoria, utilizzando tutte le forme di concertazione previste per legge”